

Comuni di: Aggius Aglientu Badesi Bortigiadas Calangianus Luogosanto Luras Santa Teresa Gallura Tempio Pausania	UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA” Via G.A. Cannas n. 1 - 07029 Tempio Pausania Tel. 079/6725600 Fax 079/6725619 unionealtagallura@tiscali.it unionedeicomunialtagallura@registerpec.it
---	---

RELAZIONE
EX ART. 34, COMMA 20 E 21
DEL D.L. 179/2012,
CONVERTITO IN L.221/2012

Tempio Pausania 04/01/2018

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
F.to dott.ssa Jeanne Francine Murgia

(approvata con deliberazione del C.d.A. n. 4 del 04/01/2018)

1. CONTESTO GIURIDICO

La norma di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, giunge al termine di un lungo e complesso iter normativo volto a regolare la materia dei pubblici servizi, caratterizzato da una cospicua e a volte caotica produzione legislativa, resa ancor più complessa dall'avvicinarsi di consultazioni referendarie e/o da pronunciamenti della Corte Costituzionale.

Con la norma sopraindicata il Legislatore ha rinunciato ad imporre una regolamentazione nazionale che disciplini l'affidamento dei servizi pubblici, rimandando alle disposizioni ricavabili dall'ordinamento europeo.

Il rispetto della disciplina europea deve essere "dimostrato" da una apposita relazione da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente Affidante.

Tali principi sono ricavabili dal comma 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, che testualmente recitano:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Per capire l'ambito di applicazione delle norme in parola, bisogna innanzi tutto delimitare la nozione di "**Servizio Pubblico locale a rilevanza economica**".

L' art. 112 del D. Lgs. 267/2000, rubricato espressamente come "Servizi Pubblici Locali", di fatto non contiene alcuna definizione di tale istituto giuridico e si limita a rilevare che i servizi pubblici locali debbano avere "... per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Muovendo dal dato di diritto positivo fornito dall'art. 112 TUEL, deve ritenersi che la qualificazione di servizio pubblico locale spetti a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di

rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369).

La giurisprudenza ha affermato che il servizio pubblico è quello che consente al Comune/Unione di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 267/2000, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata.

In tale contesto normativo, diventa determinante la distinzione fra **servizi pubblici locali aventi rilevanza economica** e **servizi privi di rilevanza economica**.

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, (convertito nella Legge 24 dicembre 2003 n. 350), ha modificato gli articoli 113 e 113/bis del D. Lgs. 267/2000, distinguendo fra servizi aventi rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza.

Anche in questo caso non vi è una norma espressa che individua la nozione precisa delle due fattispecie giuridiche per cui bisogna ricorrere alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.

In primo luogo è opportuno riferirsi al Libro Verde sui servizi di interesse generale” presentato il 21/05/2003, dalla Commissione della Comunità Europea, in cui si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non economica”.

Sia secondo la Corte di Giustizia Europea (sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001), sia secondo la Corte Costituzionale (sentenza n° 272/2004), è compito del legislatore nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale finanziamento pubblico della stessa.

In altri termini la differenza fra le due tipologie di servizi pubblici attiene all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività (Tar Sardegna, n. 1729 del 2 agosto 2005).

Deve dunque ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione.

3. ESCLUSIONI

Servizi Strumentali

Una prima categoria di servizi esclusi dall'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 34, commi 20 e 21 del D.L. 179/2012, oltre naturalmente ai servizi pubblici non aventi rilevanza economica, sono i cosiddetti servizi strumentali.

Si definiscono servizi strumentali, quei servizi prestati in favore della Pubblica amministrazione, che eventualmente utilizza tale prestazione ai fini dell' erogazione del servizio pubblico a vantaggio della collettività.

“Possono definirsi strumentali ... *tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con le quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali*” (TAR LAZIO – Roma – Sez. III° n° 3109/2008).

Ne consegue che i cosiddetti servizi strumentali sono quei servizi che un terzo soggetto svolge a favore di una amministrazione, contro un corrispettivo pagato dal medesimo Ente Pubblico.

In altri termini i servizi strumentali saranno quei servizi affidabili dall'Ente Pubblico mediante gara di appalto, secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni).

Ulteriori esclusioni, sono le seguenti:

A) Il comma 25 del citato art. 34, prevede che i commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione del gas naturale, di distribuzione dell'energia elettrica ed alla gestione delle farmacie comunali. Sono inoltre fatte salve le norme in merito alla partecipazione alle gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 83/2012 s.m.i..

B) Il comma 23 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, sembrerebbe enucleare, inoltre, una ulteriore fetta di servizi che sfuggono alla applicazione dei precedenti commi 20 e 21.

Recita infatti l'art. 34 comma 23 del D.L. 179/2012:

23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».

Se ai sensi del comma 1 dell'art. 3/bis del D.L. 138/2011, la competenza ad individuare gli ambiti ottimali è regionale, a tale Ente compete anche determinare l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. A tal fine, non si comprende perché i singoli Comuni/Unione debbano esplicitare in una relazione il rispetto della “sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta”.

Tale obbligo di natura pubblicitaria ed informativa, dovrebbe difatti ricadere sull'organo di governo degli ambiti cui spetterà materialmente attuare la procedura di affidamento, con la sola eccezione, per l'ambito di riferimento, della gestione dei rifiuti, per la quale a tutt'oggi la Regione Sardegna non ha ancora provvedimento ad individuare il relativo organo gestionale regionale, come invece avvenuto per la gestione del ciclo dell'acqua, con l'individuazione del Soggetto Idrico Regionale, Abbanoa S.p.A.

Per cui parrebbe opportuno escludere dall'obbligo di relazione i servizi di rete avente rilevanza economica, ovvero: trasporti e gestione del ciclo dell'acqua, con l'eccezione dei rifiuti, in capo ai comuni e/o alle Unioni.

4. LA NORMATIVA COMUNITARIA

Una volta definite le **caratteristiche dei servizi pubblici locali di rilevanza economica** e delineati i casi di espressa esclusione, occorre comprendere quali siano le disposizioni della legislazione comunitaria che si applicano in tema di affidamento e che devono essere rispettate dall'Ente Locale.

Secondo la normativa comunitaria, gli Enti Locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali, mediante:

- esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il PPP (partenariato pubblico privato);
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Per i servizi a rete di rilevanza economica, inoltre, il soggetto affidante dovrà tener conto oltre che della disciplina comunitaria, anche delle norme nazionali settoriali.

5. SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

Vista la complessità della definizione di "servizio pubblico locale a rilevanza economica" si potrebbe partire, nell'affrontare una disanima dettagliata, da servizi a domanda individuale ricompresi nel bilancio di previsione 2017 dell'Unione dei Comuni Alta Gallura ed in particolare:

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'UNIONE A RILEVANZA ECONOMICA

RIEPILOGO SERVIZI	ENTRATE	SPESA	% DI COPERTURA
GESTIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	2.255.000,00	2.255.000,00	100%
SERVIZIO IGIENE URBANA IN FORMA ASSOCIATA	4.609.351,00	4.609.351,00	100%
GESTIONE COMPENDIO PORTUALE MARINA ISOLA ROSSA	127.237,00	127.237,00	100%
TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO IN FORMA ASSOCIATA	270.065,00	270.065,00	100%
SERVIZI PLUS IN DELEGA DAL COMUNE CAPOFILA – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	198.354,00	198.354,00	100%
SERVIZI PLUS IN DELEGA DAL COMUNE CAPOFILA – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	231.156,00	231.156,00	100%
SERVIZIO DI TESORERIA	2.456,00	2.456,00	100%

A seguire, si procede all'analisi della natura e della situazione riguardante i singoli servizi sopra indicati, ai fini della rilevanza degli stessi in termini di "servizio pubblico locale a rilevanza economica".

1) GESTIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LOCALIZZATO IN COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Premessa: L'Unione dei Comuni Alta Gallura – già Comunità Montana n. 3 Gallura – è titolare di un Impianto di Rifiuti – Cod. IPPC 5.3 - sito nel Comune di Tempio Pausania (OT) – Località Parapinta, giusta Autorizzazione Integrata Ambientale n, 207/2010, rilasciata dalla competente Provincia Olbia – Tempio, ora Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio. La gestione del compendio impiantistico è affidata in appalto a ditta esterna.

Affidamento attuale/Durata = Il servizio è stato affidato mediante appalto, a seguito di procedura aperta per anni 9 (01.07.2013 – 30.06.2022), giusto contratto rep. n. 94 del 31/12/2013 con la ditta SECIT S.p.A., ora ECOIMPIANTI S.r.l.

Importo complessivo, compreso IVA di legge, euro 2.255.000,00 annui.

Classificazione = Il servizio di cui trattasi rientra fra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Rapporti con l'art. 34, comma 20 e 21 del D.L. 179/2012 = Il servizio in esame è stato affidato mediante gara pubblica (procedura aperta) e rientra pienamente nei parametri di affidamento previsti dall'ordinamento europeo.

2) SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FORMA ASSOCIATA

Premessa: L'Unione dei Comuni Alta Gallura gestisce il servizio in oggetto dal 2006 – in delega. L'attuale servizio, in proroga, riguarda tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. Per il nuovo servizio di igiene urbana in forma associata, hanno conferito delega all'Unione i comuni con gli atti deliberativi appresso indicati:

- Aggius – deliberazione del C.C. n. 14 del 29/06/2017;
- Badesi – deliberazione del C.C. n. 50 del 29/05/2017;
- Bortigiadas – deliberazione del C.C. n. 18 del 09/06/2017;
- Calangianus– deliberazione del C.C. n. 26 del 31/07/2017;
- Luogosanto – deliberazione del C.C. n. 16 del 20/06/2017;
- Luras – deliberazione del C.C. n. 15 del 15/06/2017;
- Santa Teresa Gallura – deliberazione del C.C. n. 26 del 13/06/2017;
- Tempio Pausania – deliberazione del C.C. n. 23 del 04/07/2017.

Il nuovo servizio in forma associata riguarderà, pertanto, i Comuni di Aggius, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura e Tempio Pausania. La delega di servizio ha una durata temporale di anni 7, oltre la proroga tecnica di mesi 6 per la definizione della nuova gara, alla scadenza. L'importo annuo presunto dei servizi a corpo, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'Iva di legge, è pari ad euro 4.400.000,00. La procedura di gara, in corso di definizione e di imminente pubblicazione, è di tipo aperto (art. 60 del D. Lgs. 50/2016), a valenza comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016).

Affidamento attuale/Durata = Il servizio è stato affidato mediante appalto, a seguito di procedura aperta per anni 6, oltre la proroga espressa – a facoltà dell'Amministrazione per anni 3 (01/10/2011 – 30/09/2017), giusto contratto rep. n. 85 del 31/01/2012 con la ditta GESENU S.p.A., ora AMBIENTE ITALIA S.r.l. per effetto della cessione del ramo d'azienda con decorrenza 01/01/2015. Allo stato attuale, il servizio è in proroga tecnica, nelle more della definizione e pubblicazione della nuova gara d'appalto, a valenza comunitaria, stante l'importo presunto della gara superiore alle soglie stabilite dall'art. 35 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016.

Importo complessivo, compreso IVA di legge, euro 4.609.351,00 annui.

Classificazione = Il servizio di cui trattasi rientra fra i servizi pubblici locali a rilevanza economica. Per tale servizio, conferito in delega – ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del TUEL 267/2000 dai comuni di Aggius, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania – l'Unione dei Comuni Alta Gallura sta procedendo alla definizione degli atti di gara per la pubblicazione.

Rapporti con l'art. 34, comma 20 e 21 del D.L. 179/2012 = Come specificato in premessa tali servizi, pur essendo ricompresi a pieno titolo nella categoria giuridica dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 34 comma 23 del D.L. 179/2012, cioè fra i servizi pubblici a rete, ove la competenza generale (scelte e forma delle gestioni, determinazione delle tariffe di utenza, affidamento gestione e relativo controllo) è a carico degli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei istituiti ai sensi del comma 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Nel caso in specie, non essendo ancora stati istituiti a livello regionale gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti, la competenza per l'esercizio dei suindicati servizi rimane in capo al comune e, su delega e in forma associata, ad enti sovra comunali, come nel caso in oggetto, l'Unione dei Comuni Alta Gallura – soggetto al quale compete il rispetto della normativa europea in tema di affidamento e quindi l'obbligo di cui all'art. 34, comma 20 e 21.

Il servizio in esame, attualmente in proroga, è stato affidato mediante gara pubblica (procedura aperta) e rientra pienamente nei parametri di affidamento previsti dall'ordinamento europeo, così come le procedure in corso per il nuovo appalto, di imminente pubblicazione.

3) GESTIONE COMPENDIO PORTUALE MARINA ISOLA ROSSA

Premessa: L'Unione dei Comuni Alta Gallura, già Comunità Montana n. 3, a far data 14.08.2002, gestisce il compendio portuale Marina Isola Rossa, giuste concessioni demaniali n. 74/2002 e n. 207/2004. La concessione in oggetto ha scadenza il 31/12/2020. I servizi portuali vengono gestiti direttamente dall'Unione, con la sola eccezione dei c.d. servizi gestionali minori, affidati in appalto a terzi.

Affidamento attuale/Durata = I servizi minori sono stati affidati in appalto, a seguito di procedura negoziata con invito esteso ai soggetti (Cooperative sociali di tipo B) presenti nella short list dell'Ente (per il periodo 01.10.2016 – 30.09.2018), giusto contratto rep. n. 121 del 29/11/2016 con la ditta Cooperativa Sociale Tramuntana. Nel corso del 2018, trattandosi di servizi in scadenza al 30/09/2018, dovranno essere attivate le procedure per l'individuazione del nuovo operatore economico, nel pieno rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di affidamento di appalti di servizi.

Importo complessivo, compreso IVA di legge, euro 127.237,00 annui.

Classificazione = Il servizio di cui trattasi rientra fra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Rapporti con l'art. 34, comma 20 e 21 del D.L. 179/2012 = Il servizio in esame è stato affidato mediante gara pubblica (procedura negoziata con invito rivolto alle cooperative sociali di tipo B) presenti nella short list dell'Ente) e rientra pienamente nei parametri di affidamento previsti dall'ordinamento europeo.

4) TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO IN FORMA ASSOCIATA

Premessa: L'Unione dei Comuni Alta Gallura gestisce, per effetto della delega conferita dai Comuni di Aggius, Aglientu, Bortigiadas e Luogosanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del TUEL 267/2000, il servizio di trasporto pubblico degli alunni con decorrenza 01/10/2017 e fino al 30/06/2020.

Le delibere consiliari con le quali il servizio di cui trattasi è stato affidato all'Unione sono le seguenti:

- Aggius – deliberazione del C.C. n. 21 del 24/07/2017;
- Aglientu – deliberazione del C.C. n. 24 del 31/07/2017;
- Bortigiadas – deliberazione del C.C. n. 25 del 24/07/2017;
- Luogosanto – deliberazione del C.C. n. 24 del 02/08/2017.

Affidamento attuale/Durata = Il servizio è stato affidato mediante appalto, a seguito di procedura aperta per anni 3 (AA.SS. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020). L'avvio del servizio, sotto riserva di legge, è regolarmente avvenuto nel rispetto del calendario scolastico, nelle more della sottoscrizione del contratto in forma pubblica – amministrativa, con la ditta Oltrans Service Soc. Coop. Soc.

Importo complessivo, compreso IVA di legge, euro 270.065,00 annui.

Classificazione = Il servizio di cui trattasi rientra fra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Rapporti con l'art. 34, comma 20 e 21 del D.L. 179/2012 = Il servizio in esame è stato affidato mediante gara pubblica (procedura aperta) e rientra pienamente nei parametri di affidamento previsti dall'ordinamento europeo.

5) SERVIZI PLUS IN DELEGA DAL COMUNE CAPOFILA – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

Premessa: L'Unione dei Comuni Alta Gallura gestisce, per effetto della delega conferita dall'Ente Capo Fila (Tempio Pausania), nell'ambito PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) il **Servizio Educativo Territoriale** per tutti i Comuni dell'Unione, con la sola eccezione del Comune di Santa Teresa Gallura (appartenente ad altro distretto sanitario, quello di Olbia) e con l'aggiunta del Comune di Trinità di'Agultu e Vignola.

La delibera consiliare con la quale il servizio di cui trattasi è stato affidato all'Unione è la seguente:

- Tempio Pausania – deliberazione del C.C. n. 27 del 03/11/2017.

Affidamento attuale/Durata = Il servizio è stato affidato mediante appalto, a seguito di procedura negoziata con invito rivolto agli operatori economici presenti nella short list dell'Ente - per anni 1 (decorrenza dal 13/04/2017 e fino al 12/04/2018). L'avvio del servizio è avvenuto sotto riserva di legge. Il contratto in forma pubblico – amministrativa, è stato regolarmente stipulato con la ditta aggiudicataria: Società Cooperativa Sociale a r.l. Il Piccolo Principe, giusto contratto rep. n. 125/2017.

Importo complessivo, compreso IVA di legge, euro 198.354,00 annui.

Classificazione = Il servizio di cui trattasi rientra fra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Rapporti con l'art. 34, comma 20 e 21 del D.L. 179/2012 = Il servizio in esame è stato affidato mediante gara pubblica (procedura negoziata e invito ad operatori presenti nella short list dell'Unione) e rientra pienamente nei parametri di affidamento previsti dall'ordinamento europeo.

6) SERVIZI PLUS IN DELEGA DAL COMUNE CAPOFILA – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Premessa: L'Unione dei Comuni Alta Gallura gestisce, per effetto della delega conferita dall'Ente Capo Fila (Tempio Pausania), nell'ambito PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) il **Servizio di Assistenza domiciliare e scolastico** per tutti i Comuni dell'Unione, con la sola eccezione del Comune di Santa Teresa Gallura (appartenente ad altro distretto sanitario, quello di Olbia) e con l'aggiunta del Comune di Trinità di'Agultu e Vignola.

La delibera consiliare con la quale il servizio di cui trattasi è stato affidato all'Unione è la seguente:

- Tempio Pausania – deliberazione del C.C. n. 27 del 03/11/2017.

Affidamento attuale/Durata = Il servizio è stato affidato mediante appalto, a seguito di procedura negoziata con invito rivolto agli operatori economici presenti nella short list dell'Ente - per anni 1 (decorrenza dal 01/08/2017 e fino al 31/07/2018). L'avvio del servizio è avvenuto sotto riserva di legge. Il contratto in forma pubblico – amministrativa, è stato regolarmente stipulato con la ditta aggiudicataria: Società Cooperativa Sociale a r.l. Il Piccolo Principe, giusto contratto rep. n. 124/2017.

Importo complessivo, compreso IVA di legge, euro 231.156,00 annui.

Classificazione = Il servizio di cui trattasi rientra fra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Rapporti con l'art. 34, comma 20 e 21 del D.L. 179/2012 = Il servizio in esame è stato affidato mediante gara pubblica (procedura negoziata e invito ad operatori presenti nella short list dell'Unione) e rientra pienamente nei parametri di affidamento previsti dall'ordinamento europeo.

7) SERVIZIO DI TESORERIA

Premessa:

Affidamento attuale/Durata = Attualmente il servizio di Tesoreria è affidato per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018 all'Istituto di credito Banco di Sardegna – Sede di Sassari. Tale

affidamento è avvenuto a seguito di gara aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al D.Lgs. 163/2006, oggi divenuto D.Lgs. 50/2016.

Importo complessivo, compreso IVA di legge, euro 2.456,00 annui.

Classificazione = la Cass. Civ., Sez.Unite, 3 aprile 2009, n. 8113 ha avuto modo di ribadire che il contratto di tesoreria “va qualificato in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro ed il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento”.

Rapporti con l'art. 34, comma 20 e 21 del D.L. 179/2012 = Tale servizio pubblico, essendo stato affidato mediante gara pubblica (procedura aperta) è quindi in regola con le normative europee.

^^